



CITTÀ DI ALBA
PROVINCIA DI CUNEO

Medaglia d'Oro al V.M.

**REGOLAMENTO
COMUNALE**

**DI
POLIZIA MORTUARIA**

CITTÀ DI ALBA

Regolamento approvato dal Consiglio Comunale
con deliberazione n. 104... del 25-9-1998
esecutivo dal 31-10-1998.....
in vigore dal 1-12-1998.....

INDICE

Art. 1	- Oggetto	p. 1
Art. 2	- Disciplina dell'ingresso ai cimiteri	p. 1
Art. 3	- Divieti speciali	p. 1
Art. 4	- Responsabilità circa i danni	p. 2
Art. 5	- Servizi di seppellimento - Appalto	p. 2
Art. 6	- Servizi gratuiti	p. 2
Art. 7	- Accertamento di morte	p. 3
Art. 8	- Termine massimo entro cui procedere alla inumazione o alla saldatura della cassa metallica	p. 3
Art. 9	- Orario di apertura e chiusura dei cimiteri	p. 4
Art. 10	- Seppellimento prodotti abortivi, feti e arti	p. 4
Art. 11	- Identificazione di salme in cripte	p. 4
Art. 12	- Caratteristiche delle cripte e delle nicchie cinerarie	p. 5
Art. 13	- Disponibilità di concessioni cimiteriali	p. 5
Art. 14	- Norme per la costruzione cripte su due posti speciali	p. 5
Art. 15	- Norme per tumulare resti e salma in posto speciale	p. 6
Art. 16	- Riserva loculi e cellette a una sola persona	p. 6
Art. 17	- Tumulazioni provvisorie	p. 6
Art. 18	- Concessione tombe o loculi a enti morali o congregazioni religiose	p. 7
Art. 19	- Raccolte resti da tomba o loculo	p. 7
Art. 20	- Diritto di sepoltura - Trasmissione	p. 7
Art. 21	- Trasmissione diritto di sepoltura in tomba tra privati - Retrocessioni	p. 8
Art. 22	- Norme per retrocessioni - Nuove assegnazioni - Prezzi	p. 8
Art. 23	- Tombe in stato di abbandono	p. 9
Art. 24	- Tumulazione di estranei in tombe di famiglia	p. 9
Art. 25	- Divisione in quote di tomba	p. 10
Art. 26	- Rinuncia a quote di tomba o di area per costruzione tomba	p. 10
Art. 27	- Cripte sui passaggi pedonali di accesso ai triangoli	p. 10
Art. 28	- Obblighi per i concessionari	p. 10

Art. 29	- Obblighi per i concessionari e per l'impresa costruttrice	p. 11
Art. 30	- Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri	p. 11
Art. 31	- Salme aventi oggetti da recuperare	p. 12
Art. 32	- Disponibilità di materiali provenienti da sepolcri	p. 12
Art. 33	- Smaltimento dei rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali	p. 12
Art. 34	- Rinnovamento concessioni	p. 13
Art. 35	- Contratti	p. 13
Art. 36	- Diritti di proprietà e norma cautelativa	p. 13
Art. 37	- Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti	p. 13
Art. 38	- Contravvenzioni	p. 14
Art. 39	- Riferimento al Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria	p. 14
Art. 40	- Efficacia delle disposizioni del presente regolamento	p. 14

Articolo 1

Oggetto

Il presente Regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria.

Articolo 2

Disciplina dell'ingresso ai cimiteri

E' vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
- b) alle persone in stato di ubriachezza o vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il decoro del cimitero;
- c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- d) ai fanciulli dall'apparente età minore di otto anni quando non siano accompagnati da adulti.

Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi. Per motivi di salute o di età, il custode può concedere il permesso di visitare i familiari defunti a mezzo di veicoli.

Articolo 3

Divieti speciali

Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) scalare il muro di cinta, i cancelli, i contorni rialzati delle tombe e recare danno alle sepolture;
- c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- d) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- e) portare fuori dai cimiteri qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- f) danneggiare aiuole, alberi;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari.

Articolo 4
Responsabilità circa i danni

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Articolo 5
Servizi di seppellimento - Appalto

Tutti i lavori connessi con i servizi di seppellimento:

- l'apertura loculo o tomba e, a lavori ultimati, la relativa chiusura,
- il trasporto salma dalle porte del Cimitero al loculo, tomba o fossa e sua tumulazione o inumazione mediante almeno tre addetti decorosamente vestiti e in modo uniforme,
- la muratura del loculo, della nicchia nella tomba o della celletta,
- l'eventuale posa in opera del ponteggio per accedere ai loculi in alto di una tomba,
- la predisposizione della fossa e sua ricolmatura,
- l'apertura di una tomba per constatazioni,
- le traslazioni,
- le raccolte resti ecc.,

sono eseguiti da apposita ditta vincitrice di appalto bandito dal Comune.

Le spese per i servizi sopra citati ad eccezione dell'inumazione, della predisposizione della fossa e della sua ricolmatura sono a carico dei familiari del defunto e le tariffe saranno stabilite con apposita deliberazione.

Articolo 6
Servizi gratuiti

✍ L'inumazione è un servizio gratuito; pertanto le spese di predisposizione della fossa, l'inumazione e la ricolmatura sono a carico del Comune.

I servizi di seppellimento relativi a:

- 1) persone assistite o comunque indigenti risultanti tali su segnalazione del servizio di assistenza sociale del Comune,
 - 2) persone per le quali non è fatta speciale richiesta in ordine ai funerali a termine dell'art. 16 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 10-9-1990, n. 285,
 - 3) persone sconosciute morte sulla strada o altrove,
- sono gratuiti; pertanto i relativi oneri sono a carico della ditta appaltatrice.

Articolo 7
Accertamento di morte

Nei casi in cui l'accertamento di morte non viene effettuato secondo le procedure di cui all'articolo 2 della legge 29-12-1993, n. 578 "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte" e del relativo decreto del Ministero della Sanità del 22-8-1994, n. 582 "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte", nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento.

Rimangono in vigore le norme previste dalla legge 2-12-1975, n. 644 e successive modifiche e integrazioni, non incompatibili o non in contrasto con la legge 29-12-1993, n. 578 e con il decreto del Ministero della Sanità del 22-8-1994 n. 582.

Articolo 8
Termine massimo entro cui procedere alla inumazione
o alla saldatura della cassa metallica

Il tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma è previsto non oltre le 60 ore successive alla morte (art. 9.6 e art. 3.1 Circolare Ministero della Sanità n. 24 del 24-6-1993).

Dal 15 aprile al 15 ottobre (o per eccezionali condizioni climatiche e/o per altre problematiche, in qualunque periodo dell'anno), passato il periodo minimo di osservazione, come definito dall'art. 3.1 Circ. M. S. n. 24/1993 e, comunque, non prima dell'avvenuta visita necroscopica, fatto salvo quanto specificato dall'art. 3 della stessa circolare, il cadavere dovrà essere sottoposto a conservazione con idonei apparecchi refrigeratori fino al momento della sepoltura.

L'Autorità competente per il rispetto dei termini di cui sopra è il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. n. 18.

Per eventuali dilazioni oltre le 60 ore deve essere presentata richiesta scritta e motivata all'Ufficio sopra citato che darà riscontro dopo aver valutato il caso e, contemporaneamente, informerà il Sindaco del parere espresso.

Qualora situazioni particolari lo richiedano, potrà essere imposta la chiusura del feretro prima che siano trascorse le 60 ore e il posizionamento dello stesso in cella frigorifera fino al momento della sepoltura.

Articolo 9

Orario di apertura e chiusura dei Cimiteri

Il Cimitero Urbano è tenuto aperto con il seguente orario:
mesi di gennaio - febbraio - novembre - dicembre: dalle ore 8 alle ore 17,
mesi di marzo - aprile - maggio - settembre - ottobre: dalle ore 8 alle ore 18,
mesi di giugno - luglio - agosto: dalle ore 8 alle ore 19.

I Cimiteri di fraz. Biglini-Scaparoni e fraz. Mussotto sono tenuti aperti con il seguente orario:

mesi di gennaio - febbraio - novembre - dicembre: dalle ore 8,30 alle ore 16,30,
mesi di marzo - aprile - maggio - settembre - ottobre: dalle ore 8,30 alle ore 17,30,
mesi di giugno - luglio - agosto: dalle ore 8,30 alle ore 18,30.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 10 minuti prima della scadenza dell'orario.

L'avviso di chiusura è dato, di regola, a mezzo di segnale acustico 10 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura dei cimiteri avvenga entro l'ora stabilita.

Articolo 10

Seppellimento prodotti abortivi, feti e arti

I prodotti abortivi (20 - 28 settimane di gestazione), i feti (oltre le 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale dello Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti) e gli arti amputati, quando non vengono tumulati in tomba o loculo, sono inumati in campo comune, in un apposito spazio all'uopo destinato dal custode del cimitero.

Articolo 11

Identificazione di salme in cripte

Nelle cripte sotterranee, al fine di poter negli anni futuri individuare con chiarezza le salme, a muratura effettuata della nicchia, sul cemento fresco viene affissa a cura dei familiari del defunto apposita targhetta con inciso almeno il cognome, il nome e l'anno di morte del defunto.

In mancanza della targhetta, gli addetti alla muratura della nicchia provvedono ad incidere nel cemento fresco il cognome, il nome e l'anno di morte del defunto.

Articolo 12
Caratteristiche delle cripte e delle nicchie cinerarie

Nei cimiteri possono essere costruite dai privati soltanto cripte sotterranee.

Le stesse devono avere una superficie minima di mq. 9 ed un numero di loculi non superiore a 10 (5 a destra e 5 a sinistra) più ossari.

Il diritto d'uso delle stesse è limitato ad anni 99, salvo rinnovo.

Le dimensioni limite delle nicchie cinerarie sono: altezza cm. 35,00, base cm. 34,50 e profondità cm. 70,00.

L'edificio dove sono ubicate le nicchie cinerarie si trova nel triangolo Nord/Est del Vecchio Reparto del Cimitero Urbano; è una classica costruzione in C.A. a forma di parallelepipedo, con un tetto piano, dove su tre lati sono posizionate le cellette ossario e sull'altro lato n. 45 nicchie cinerarie disposte su 5 colonne da 9 posti ciascuna.

La chiusura delle stesse è garantita con lastre in marmo.

Articolo 13
Disponibilità di concessioni cimiteriali

Il Sindaco assegna:

- a) ai cittadini residenti in Alba che ne facciano domanda e che non siano titolari di una tomba, salvo che questa sia tutta occupata e che siano impossibilitati a fare eseguire le raccolte resti, tombe, aree per cripte e loculi in concessione novantanovenale;
- b) alle persone che hanno defunti deceduti in Alba loculi in concessione cinquantennale - massimo due - e solo all'atto del decesso del familiare, cellette ossario e cellette per urne cinerarie;
- c) ai cittadini residenti in Alba, che si dichiarino senza parenti, un loculo in concessione cinquantennale.

Articolo 14
Norme per costruzione cripte su due posti speciali

I concessionari o loro aventi causa di due posti speciali nel terreno perpetui ed abbinati e quindi con una superficie di mq. 9 (3 x 1,5 x 2) possono essere autorizzati a costruire, in corrispondenza dei posti stessi, una cripta con un massimo di 10 loculi più gli ossari.

L'autorizzazione è assoggettata al pagamento di una quota a conguaglio pari alla differenza tra il costo dell'area per costruzione cripta e il costo dei due posti singoli.

Il diritto d'uso dei posti sui quali è stata autorizzata la costruzione di una cripta è limitato ad anni 99, salvo rinnovo.

Articolo 15
Norme per tumulare resti e salma in posto speciale

I posti individuali nel terreno sono capaci di un solo feretro.

I concessionari possono essere autorizzati a far tumulare altra salma, previa esumazione o estumulazione, se già trascorso il periodo minimo previsto per tali operazioni, della salma già esistente e giunta a completa mineralizzazione, deponendo i resti raccolti in cassettona di zinco, nel medesimo posto speciale.

In questo caso i concessionari devono provvedere alla idonea sistemazione delle nicchie che devono accogliere la salma e i resti mortali.

I posti individuali nel terreno non possono essere ceduti tra privati; una volta resi liberi possono soltanto essere retrocessi al Comune e non possono più essere dati in concessione singolarmente.

Articolo 16
Riserva loculi e cellette a una sola persona

I loculi dati in concessione cinquantennale, sia singoli che abbinati, le cellette ossario e le cellette per urne cinerarie sono riservate alle sole salme o ai resti o alle ceneri delle persone per le quali venne fatta la richiesta.

Se è possibile, nello stesso loculo possono essere tumulate una salma ed un suo arto precedentemente amputato.

Le cellette per urne cinerarie, le cellette ossario e i loculi in concessione sia perpetua - con esclusione di quelli venduti a gruppi, come tomba di famiglia, nel Nuovo Reparto - che cinquantennale, una volta resi liberi dalle ceneri, dai resti o dalle salme già in essi tumulate, non possono più essere utilizzati dai familiari del defunto, ma soltanto essere retrocessi al Comune.

Articolo 17
Tumulazioni provvisorie

Le salme provenienti da tombe in via di restauro e le salme le cui famiglie non dispongano al momento del decesso di un posto definitivo, per mancanza di loculi, possono essere tumulate temporaneamente nei loculi della Cappella n. 2 sita nel Terzo Reparto del Cimitero Urbano.

La tumulazione temporanea in detti loculi non può avere la durata di oltre un anno ed è soggetta ad una cauzione a garanzia della tassa giornaliera di occupazione e delle spese di

traslazione del feretro, qualora non vi provveda la famiglia del defunto alla fine della concessione.

Trascorso un anno dalla tumulazione temporanea, qualora la famiglia non abbia provveduto alla definitiva sistemazione della salma, la cauzione suddetta è incamerata dal Comune e la salma è trasferita in campo comune.

Articolo 18

Concessione tombe o loculi a enti morali o congregazioni religiose.

Tombe e loculi in concessione novantanovenale possono essere assegnati anche a enti morali o a congregazioni religiose.

Il diritto di sepoltura in tale caso è esclusivo per i membri della congregazione concessionaria e non si estende ai loro familiari, né ad altro consimile corpo.

Tale diritto cessa anche per i componenti medesimi nel caso di scioglimento dell'ente.

Articolo 19

Raccolte resti da tomba o loculo

Il Sindaco autorizza la raccolta resti di una salma tumulata in una tomba o loculo perpetuo o novantanovenale, solo dopo che siano decorsi almeno 30 anni dalla sua morte.

Delle operazioni compiute il custode redige verbale in duplice copia (uno rimane al compilatore, l'altro viene trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile).

Analogo verbale viene compilato per le raccolte resti da campo comune e per le traslazioni.

Articolo 20

Diritto di sepoltura - Trasmissione

Il diritto di sepoltura nelle tombe di famiglia (cappelle, cripte, ecc.) non può essere soggetto a pegno, a ipoteca oppure ad altro vincolo ed è trasmissibile per successione secondo le norme del codice civile.

Articolo 21

Trasmissione diritto di sepoltura in tomba tra privati - Retrocessioni

Il Comune ritiene che il diritto di sepolcro è cosa fuori commercio.

Resta però facoltà ai concessionari di sepolture private trasmettere anche ad estranei alla famiglia i loro diritti di sepoltura sulla tomba o parte di essa purché la stessa sia stata data in concessione prima del 10-2-1976, previo consenso del Comune.

E' fatto obbligo ai nuovi concessionari di portare all'Ufficio di Stato Civile l'atto notarile in bollo comprovante il trasferimento degli anzidetti diritti, perché esso sia riconosciuto e registrato.

Il diritto d'uso delle tombe date in concessione dal 10-2-1976 in poi non può più essere ceduto tra privati; lo stesso può soltanto essere retrocesso al Comune, sempre che questi ne accetti l'acquisizione.

Articolo 22

Norme per retrocessioni - Nuove assegnazioni - Prezzi

I loculi, i nicchioni, le cellette ossario, le nicchie per urne cinerarie, le aree cimiteriali e i posti speciali nel terreno mai occupati o comunque resi liberi, debbono essere retrocessi esclusivamente al Comune con domanda in bollo diretta al Sindaco dal concessionario o dai suoi aventi causa.

Ai concessionari retrocedenti viene disposto il rimborso di una quota pari all'80% della tariffa versata all'atto della concessione, ridotta di tanti centesimi, cinquantesimali, quarantesimali, trentesimali, o ventesimi, secondo che si tratti di concessione rispettivamente perpetua o novantanovennale, cinquantennale, quarantennale, trentennale o ventennale, quanti sono gli anni, o frazione di anno superiore a sei mesi, già trascorsi al momento della retrocessione.

L'importo così ottenuto è aggiornato rivalutandolo in lire attuali in base ai coefficienti annuali I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.

Le aree, i posti nel terreno abbinati, i nicchioni, i loculi, le cellette ossario e le cellette per urne cinerarie retrocesse al Comune vengono nuovamente assegnate al prezzo in atto al momento della nuova assegnazione.

Articolo 23
Tombe in stato di abbandono

Qualora la famiglia concessionaria di posti, aree cimiteriali o tombe (edicole cappelle, cripte) venga ad estinguersi senza lasciare eredi che possano succedere nel diritto di sepoltura o, comunque, nel caso di sepoltura privata che risulti in stato di completo abbandono con pregiudizio per la stabilità o per il decoro che il luogo richiede, trascorsi 30 anni dall'ultima tumulazione la concessione è considerata decaduta e l'area o la sepoltura stessa torna in libera disponibilità del Comune, senza diritto di rimborso.

A tal fine, dichiarato lo stato di abbandono ed autorizzata la procedura di decadenza, è notificata specifica diffida ai concessionari o loro eredi; se questi risultano sconosciuti o comunque irreperibili, apposito avviso è posto sulla sepoltura e contemporaneamente, è affisso all'albo pretorio del Comune, nonché alle porte di ingresso del Cimitero, per la durata di un anno, indicandovi gli estremi della concessione per la quale si è iniziata la procedura di decadenza e invitando gli eventuali aventi diritto a presentare le osservazioni del caso.

Trascorsi 30 giorni dall'ultimo di pubblicazione, viene dichiarata la decadenza della concessione con provvedimento della Giunta Municipale che ha efficacia dalla data di esecutività del provvedimento stesso.

Le eventuali salme tumulate nella sepoltura sono estumulate ai sensi di regolamento; i resti che si trovano nella sepoltura, nonché quelli delle salme in completa mineralizzazione sono collocati in perpetuo in una tomba all'uopo destinata, a cura e spese del Comune.

Sulla tomba vengono sistemate tante targhe metalliche quante sono le tombe o posti espropriati. Ogni targa deve comprendere la dicitura: "resti mortali di _____ anno di nascita e di morte provenienti dalla tomba _____ n. ____ Cat. ____ Rep. ____";

Le tombe, i posti nel terreno e le aree così rese disponibili possono nuovamente essere assegnate a terzi al prezzo in atto al momento della nuova concessione.

Articolo 24
Tumulazione di estranei in tombe di famiglia

Il concessionario di una tomba o cappella privata può permettere che in essa sia sepolta la salma di persona estranea alla sua famiglia.

In tale caso il concessionario deve dare per iscritto il suo consenso su carta bollata.

Se la concessione della tomba o cappella è indivisa tra varie persone, occorre il consenso di tutti i concessionari.

Quando per ripetuti consensi si avesse la fondata ragione di ritenere che essi celino una vera alienazione parziale avente carattere di speculazione, l'Amministrazione Comunale può sospendere l'uso di detta facoltà.

Articolo 25
Divisione in quote di tomba

I concessionari di una tomba possono richiedere al Comune la divisione delle nicchie o l'individuazione di quote separate ma uguali per ogni concessionario della tomba stessa.

La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 20 della legge 4-1-1968, n. 15 e deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo; la richiesta può anche essere formulata separatamente, ma da tutti gli stessi.

Qualora i concessionari vogliano addivenire ad una divisione in quote separate, ma non uguali della tomba, devono rivolgersi ad un notaio.

Articolo 26
Rinuncia a quote di tomba o di area per costruzione tomba

Uno o più concessionari di tomba o di area per costruzione di una tomba possono rinunciare alle loro quote, ma soltanto per atto notarile ed esclusivamente a favore di tutti i restanti concessionari.

Articolo 27
Cripte sui passaggi pedonali di accesso ai triangoli

In caso di cessazione d'uso, le cripte site nel Vecchio Reparto del Cimitero Urbano in corrispondenza dei passaggi pedonali di accesso ai triangoli non sono più date in concessione.

Articolo 28
Obblighi per i concessionari

I concessionari di tombe e posti speciali, devono provvedere a tenerli in decoroso stato. Per qualunque opera da farsi nei cimiteri i concessionari devono procurarsi regolare autorizzazione rilasciata dal Sindaco.

Devono rinnovare e se il caso abbattere le piante ornamentali che recano molestia o danno alle tombe o posti vicini.

In difetto la rimozione delle piante viene fatta a cura del Comune che ha diritto al rimborso della spesa dietro semplice presentazione della relativa distinta.

I fusti delle corone che non vengono ritirati dagli interessati sono eliminati dal personale del cimitero.

Articolo 29
Obblighi per i concessionari e per l'impresa costruttrice

Durante i lavori di costruzione di una tomba i concessionari e l'impresa costruttrice devono provvedere a che:

- 1) non derivi alcun danno alla proprietà municipale o alle concessioni private;
- 2) non sia occupato indebitamente, in modo stabile o temporaneo, il suolo pubblico senza speciale permesso;
- 3) non vengano, senza una legittima ragione, sospesi i lavori;
- 4) non si protragga l'esecuzione dei lavori oltre il tempo prefisso.

Articolo 30
Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso ai cimiteri.

Il personale dei cimiteri è altresì tenuto:

- a) a mantenere un comportamento irreprensibile nei confronti del pubblico;
- b) ad indossare un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
- d) ad eseguire tutti i lavori di ordinaria manutenzione e pulizia dei cimiteri.

Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire all'interno dei cimiteri attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia durante l'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma, anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o ditte;
- c) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno che all'esterno dei cimiteri ed in qualsiasi momento;
- d) trattenere per sé o per altri cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

In particolare, il custode dei cimiteri deve:

- a) per ogni salma che arriva al cimitero, ritirare il permesso di seppellimento e, per quelle provenienti da altri Comuni, anche l'autorizzazione per il trasporto;
- b) richiedere l'intervento del medico dell'A.S.L. incaricato di sorvegliare i lavori di estumulazioni e di esumazioni straordinarie;
- c) provvedere alla tenuta cronologica dei registri di sua competenza;
- d) coordinare il lavoro del personale dei cimiteri;
- e) provvedere all'apertura, alla sorveglianza ed alla chiusura dei cimiteri;
- f) vestire con decoro la divisa fornitagli dall'Amministrazione Comunale.

Salvo che il fatto non costituisca infrazione più grave, la trasgressione agli obblighi o divieti anzidetti costituisce violazione disciplinare.

Il personale addetto ai lavori nel cimitero dovrà risultare in regola con le disposizioni di cui alla legge 5-3-1963, n. 292 e successive modifiche e integrazioni (vaccinazione antitetanica obbligatoria) e dovrà essere informato della possibilità di usufruire delle prestazioni di cui al decreto del Ministro della Sanità del 4-10-1991 (vaccinazione antiepatite B facoltativa).

Gli indumenti e i mezzi di protezione utilizzati da necrofori, custodi, affossatori e da tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano nelle operazioni di esumazione o estumulazione, devono essere accuratamente lavati prima della disinfezione, secondo le indicazioni e sotto il controllo del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.R.A.S.L. competente per territorio.

Articolo 31

Salme aventi oggetti da recuperare

I familiari i quali ritengono che le salme per le quali si effettui la raccolta resti abbiano oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso all'Ufficio dello Stato Civile prima dell'esecuzione dei lavori e possibilmente intervenire all'estumulazione o esumazione.

Gli oggetti preziosi che comunque siano rinvenuti durante i lavori di raccolta resti devono, dal personale del cimitero, essere consegnati all'Ufficio Economato e, se richiesti, devono essere consegnati ai familiari, previa registrazione.

Articolo 32

Disponibilità di materiali provenienti da sepolcri

Le lapidi, i monumenti ecc. posti sopra una sepoltura a commemorazione dei defunti ivi sepolti non possono essere asportati dal cimitero sia durante la concessione che a concessione ultimata.

I concessionari che vogliono disporre di monumenti, lapidi ecc. devono fare apposita domanda in bollo indirizzata al Sindaco.

Articolo 33

Smaltimento dei rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali

Per quanto attiene alle modalità di smaltimento dei rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali, occorre fare riferimento all'articolo 85 del D.P.R. 285/90, alla Circolare del

Presidente della Regione Piemonte n. 14 SAN-ECO del 25-6-1992, pubblicata sul B.U.R. n. 27 dell'1-7-1992 ed alla Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24-6-1993.

Articolo 34

Rinnovamento concessioni

Tutte le concessioni a termine possono essere rinnovate per un periodo di durata uguale alla prima concessione o per un periodo che la Giunta stabilirà di volta in volta.

Il rinnovamento può essere richiesto da chiunque dietro versamento della relativa quota, entro due mesi dalla scadenza della concessione.

Articolo 35

Contratti

La concessione di tombe, di aree, di loculi, di cellette, ecc. deve risultare da regolare atto, steso nelle forme di legge, a spese del concessionario.

Articolo 36

Diritti di proprietà e norma cautelativa

L'erezione di cappelle e di monumenti e la concessione di tombe, di loculi, di cellette, non attribuiscono al concessionario il diritto di proprietà nel cimitero, ma soltanto quello di sepoltura.

Tutte le concessioni di tombe, di aree, di posti speciali, di loculi, di cellette sono sempre fatte con riserva di trasferimento, in caso di necessità o di forza maggiore, senza diritto di indennità di sorta.

Articolo 37

Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

Il Sindaco, in occasione della commemorazione dei defunti, detta le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo lapidi individuali.

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Nello stesso periodo di tempo non possono più essere fatti lavori di esumazioni ed esumazioni e successive traslazioni.

Dopo la commemorazione dei defunti si possono asportare dal cimitero gli oggetti portati ad ornamento delle tombe nel termine massimo di 15 giorni da tale ricorrenza e cioè entro il 16 novembre di ogni anno.

Articolo 38 **Contravvenzioni**

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, o comunque non rispetti le disposizioni del presente regolamento è punito a' termini di legge.

Articolo 39 **Riferimento al Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria**

Per tutto quanto qui non contemplato si osservano le norme del Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria attualmente in vigore.

Articolo 40 **Efficacia delle disposizioni del presente regolamento**

Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Il regolamento comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione podestarile in data 17-7-1931, con tutte le successive modificazioni ed aggiunte, cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Ve fatto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F/to Bongioanni

IL SEGRETARIO
F/to Vivaldi

opia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Alba, 29/09/1998

IL SEGRETARIO GENERALE
(Vivaldi Rag. Giuseppe)



CERTIFICATO DI 1^ PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'albo pretorio per
giorni 15 consecutivi e cioè dal 30.09.1998 al 15.10.1998, ai sensi dell'art.47, 1° comma, della Legge
8.6.1990, n.142.

Alba, 29/09/1998

IL SEGRETARIO GENERALE

<p>Inviata al COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO EE.LL. - Sezione di Cuneo</p> <p>Con elenco n. 8</p> <p>Del 29.09.1998 prot.n. 28915</p>	<p>Ricevuta dalla Segreteria del Comitato Regionale di Controllo il <u>30.9.1998</u></p> <p>prot.n. <u>7375</u></p> <p>Il CO.RE.CO. ha ricevuto chiarimenti od elementi integrativi in data _____</p> <p>(vedi nota n. _____ del _____)</p>
<p>Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art.17, comma 40, della legge 127/1997.</p> <p>Alba, <u>31.10.1998</u></p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE <i>[Signature]</i></p>	<p>Si certifica che la presente deliberazione, esaminata senza rilievi dal CO.RE.CO nella seduta del _____ è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 17, comma 40, 2° capoverso, della legge 127/1997.</p> <p>Alba, _____</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p>

CERTIFICATO DI 2^ PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata ripubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, dal 14.11.98 al 18.11.98 compreso, senza opposizioni.

Alba, 21-11-1998

IL SEGRETARIO GENERALE